



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

IL DIRIGENTE

- Vista** l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 recante le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, *commi 6 bis e 6 ter*, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 4, *commi 6 bis e 6 ter*, della legge 3 maggio 1999 n. 124, in ciascuna provincia sono costituite Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), distinte in prime e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), all'attribuzione delle supplenze di cui all'art. 2, *comma 4 lett. a) e b)*;
- Visto** l'art. 3 della citata O.M. 112/2020 in forza del quale: *“Ai fini dell'aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso la procedura informatizzata di cui al comma 2”*;
- Visto** il successivo art. 7, *commi 8 e 9*, in virtù del quale sono esclusi dalle relative graduatorie gli aspiranti che non risultino in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della medesima O.M. 112/2022, nonché gli aspiranti di cui siano accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni con corrispondenti a verità;
- Visto** il successivo art. 8, *commi 5 e 6*, che rimette in capo agli Uffici Scolastici Provinciali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS di competenza, stabilendo che: *“in caso di difformità tra i titoli dichiarati ed i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;
- Atteso** che ai sensi del medesimo art. 8, *comma 7*, ulteriori, puntuali controlli delle dichiarazioni rese saranno effettuati dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipulerà il primo contratto, con conseguente possibilità, nel caso di riscontri negativi, di una rideterminazione del punteggio o di una esclusione dell'aspirante stesso, fatta salva la responsabilità penale di cui all'art. 76 del DPR 445/2000;
- Atteso** che, a seguito della valutazione dei titoli effettuata, questo Ufficio ha riscontrato in capo ad alcuni degli aspiranti la sussistenza delle cause di esclusione dalle graduatorie di cui al citato art. 7, *commi 8 e 9*;

DISPONE

- Art. 1** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, *commi 8 e 9*, dell'O.M. 112/2022 sono esclusi dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, *commi 6 bis e 6 ter*, della legge 3 maggio 1999 n. 124 gli aspiranti di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

Art. 2 Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente.

Il Dirigente

- Roberto Natale –

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa